

Serie Ordinaria n. 16 - Giovedì 21 aprile 2016

**D.g.r. 18 aprile 2016 - n. X/5059****Determinazioni in ordine alle modalità di attuazione sul territorio regionale delle «Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)», ai sensi dell'accordo tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, repertoriato agli atti con n. 60/CSR del 25 marzo 2015**

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'accordo tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)», repertoriato agli atti con n. 60/CSR del 25 marzo 2015 (Allegato A);

Evidenziato che il suddetto accordo definisce gli IAA, le figure professionali che compongono l'equipe multidisciplinare, le strutture, le modalità operative e la formazione degli operatori;

Rilevato che gli IAA hanno valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico - ricreativa e comprendono tre ambiti di intervento: Terapie assistite con gli animali (TAA), Educazione assistita con gli animali (EAA) e Attività assistite con gli animali (AAA);

Ritenuto di recepire detto accordo al fine di assicurare sul territorio regionale modalità uniformi di formazione degli operatori e di rilascio del nulla osta ai centri specializzati e alle strutture presso le quali sono erogate le prestazioni riconducibili alle tipologie definite dal medesimo accordo;

Considerato che alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano è stato demandato il compito di prevedere disposizioni specifiche atte a garantire nei progetti di IAA la presenza di una équipe multidisciplinare per gli IAA, composta da diverse figure professionali e operatori, in conformità alle linee guida (Art. 3, c. 1 - Equipe multidisciplinare per gli IAA);

Rilevato che al fine di soddisfare il sopraindicato requisito le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire che tutte le figure professionali e gli operatori che svolgono la propria attività in ambito di IAA siano in possesso di specifica formazione acquisita in base ai criteri stabiliti dalle linee guida (art. 4, c. 1);

Preso atto che ai sensi dell'Art 4, comma 1 dell'Accordo «la formazione è erogata dal centro di riferimento nazionale per gli IAA, dall'istituto superiore di sanità e dagli enti, pubblici o privati, accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano»;

Valutata pertanto l'opportunità di prevedere che in Regione Lombardia i percorsi di formazione trovino collocazione all'interno del sistema di istruzione e formazione professionale istituito dalla legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», sue successive modifiche e integrazioni e dai relativi provvedimenti attuativi;

Riscontrato che i capisaldi del sistema di formazione regionale sono:

- accreditamento degli operatori che erogano servizi formativi;
- standard di erogazione, secondo i quali gli operatori accreditati devono rispettare procedure uniformi relative all'avvio e allo svolgimento dei percorsi;
- standard di certificazione, al fine di rilasciare attestati con il logo regionale spendibili su tutto il territorio nazionale;

Considerato il documento «Formazione degli operatori e delle figure professionali ai sensi dell'art. 4 dell'accordo Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)» Allegato B al presente provvedimento;

Ritenuto di approvare il richiamato Allegato B che definisce criteri e modalità di erogazione dei percorsi da parte degli enti accreditati ai servizi formativi di Regione Lombardia in coerenza con quanto stabilito dalla legge regionale n. 19/2007 e dai relativi atti attuativi;

Preso atto altresì che, ai sensi dell'art. 7 (strutture) dell'accordo in parola le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere disposizioni specifiche atte a garantire che:

- gli IAA possono essere erogati sia presso centri specializzati che presso strutture, pubbliche o private, che, oltre ad essere in regola con tutte le norme vigenti (amministrative, edilizie, sanitarie) rispondano a requisiti strutturali e gestionali correlati alla tipologia di intervento erogato, alla presenza o meno di animali e alla specie animale impiegata;
- i centri specializzati e le strutture che erogano TAA e quelle

che erogano EAA con animali residenziali siano in possesso di nulla osta rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti, in conformità alla normativa vigente e sulla base dei requisiti stabiliti dalle linee guida;

Verificato che l'allegato C al presente atto circoscrive i requisiti strutturali di centri specializzati e strutture che erogano IAA attraverso il rimando alla specifica normativa di settore e inoltre definisce la procedura per il rilascio del nulla osta;

Ritenuto pertanto di approvare l'allegato C al fine di definire modalità uniformi per il rilascio del nulla osta ai centri specializzati e alle strutture che erogano TAA e quelle che erogano EAA con animali residenziali;

Ritenuto altresì di rimandare a successivi atti della d.g. welfare la disciplina di ulteriori requisiti in materia di IAA, qualora si rendesse necessario;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di recepire l'accordo tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)», repertoriato agli atti con n. 60/CSR del 25 marzo 2015 (Allegato A);

2. di approvare l'Allegato B «Formazione degli operatori e delle figure professionali ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)», parte integrante e sostanziale del presente atto, che definisce criteri e modalità di erogazione dei percorsi da parte degli enti accreditati ai servizi formativi di Regione Lombardia, in coerenza con quanto stabilito dalla legge regionale n. 19/2007 e dai relativi atti attuativi;

3. di approvare l'Allegato C recante «Procedure per il rilascio del nulla osta ai centri specializzati e strutture che erogano TAA/EAA, ai sensi dell'articolo 7 dell'accordo «Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)» parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di rimandare a successivi atti della d.g. welfare la disciplina di ulteriori requisiti in materia di IAA, qualora si rendesse necessario;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvederà alla pubblicazione di cui all'art. 23, lettera «d» del d.lgs. 33/2013;

6. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul portale istituzionale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_